

---

# Contenuto minimo delle informazioni sui prodotti

## NORMATIVA

[Codice del Consumo - D.Lgs 206/2005](#) - artt. 1-12 (file PDF)

## DEFINIZIONI

**CONSUMATORE o UTENTE:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, alla quale sono dirette le informazioni commerciali.

**PRODOTTO:** qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibile, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo.

In Italia, i prodotti offerti in vendita al consumatore finale devono riportare in lingua italiana sull'etichetta, sul prodotto, o sulla confezione, almeno le indicazioni relative a:

- denominazione legale o merceologica del prodotto
- nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea
- paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
- eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente
- materiali impiegati e metodi di lavorazione ove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto
- istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto (solo queste ultime indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi).

## DIVIETI DI COMMERCIALIZZAZIONE

---

E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forma chiaramente visibile e leggibile, le indicazioni di cui al Codice del Consumo.

## SANZIONI

La mancata ottemperanza agli obblighi di informazione nei termini sopra riportati comporta una sanzione da euro 516 a euro 25.823. La determinazione della misura della sanzione farà riferimento ai seguenti criteri: prezzo del prodotto e unità di prodotto poste in vendita.

## AUTORITA' DI VIGILANZA

Le sanzioni sono applicate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 dai soggetti dotati di poteri di accertamento, quali gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e gli organi di polizia amministrativa.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mar 21 Feb, 2023

Condividi

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (3 votes)

Rate